

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2021, il giorno venti Gennaio, alle ore 12:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

**ATTO N.8 - I.P. 147/2021 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.5.0.0/1/2017**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Assenso preliminare ai sensi dell'art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017 alla modifica sostanziale all'Accordo di Programma del 8.04.2009 in variante alla pianificazione urbanistica del Comune di Sala Bolognese.

# Città metropolitana di Bologna

## Area Pianificazione Territoriale

### Oggetto:

Assenso preliminare ai sensi dell'art. 60, comma 3, della L.R. 24/2017 alla modifica sostanziale all'Accordo di Programma del 8.04.2009 in variante alla pianificazione urbanistica del Comune di Sala Bolognese.

## IL SINDACO METROPOLITANO

### **Decisione:**

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, *l'assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)<sup>2</sup>, nell'ambito della modifica sostanziale all'Accordo di Programma sottoscritto in data 8.04.2009 tra la Provincia di Bologna – oggi Città metropolitana di Bologna - il Comune di Sala Bolognese, il Comune di Calderara di Reno ed i soggetti attuatori, in attuazione dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali Associazione dei Comuni Terre d'Acqua e avviato secondo la procedura di cui all'art. 60, L.R. n. 24/2017, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale;*
2. *esprime, inoltre, in qualità di autorità competente, la preventiva valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della proposta di Accordo in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta mediante apposita Conferenza preliminare di Servizi ed a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonchè sulla base del parere preventivo di valutazione ambientale *reso da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM)<sup>3</sup>, allegato al documento di Assenso, nei termini di seguito richiamati: “Si esprime un parere motivato preliminare sulla VALSAT favorevole a condizione che siano accolte e integrate nella documentazione conclusiva le richieste formulate nei precedenti punti, nonché nel contributo istruttorio di ARPAE AACM allegato.”;**
3. *esprime* altresì il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

<sup>2</sup> Registrato in atti con P.G. n. 3219 del 19.1.2021 – fasc. 8.2.2.5/1/2017.

<sup>3</sup> Acquista agli atti con PG n. 3107 del 19.1.2021.

<sup>4</sup> In atti con PG n. 1642 del 12.1.2021.

**Motivazione:**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 91 del PTCP, nel 2005 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Associazione di Comuni Terre d'Acqua, fra la Provincia di Bologna – oggi Città metropolitana di Bologna - e i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2000, che disciplina lo sviluppo degli ambiti secondo le disposizioni del PTCP e individua l'ambito di Tavernelle come idoneo ad accogliere la parte principale della domanda insediativa produttiva del contesto territoriale, prevedendone la qualificazione come area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) e assegnando una capacità edificatoria complessiva pari a 220.000 mq di SC. Inoltre l'attuazione dell'Ambito di Tavernelle è prevista in due fasi, di cui la prima coinvolge i terreni ricadenti nel Comune di Sala e nel Comune di Calderara di Reno nella frazione di Tavernelle/Osteria Nuova, mentre la seconda è prevista interamente nel Comune di Sala Bolognese.

In data 8-4-2009 è stato sottoscritto fra Provincia di Bologna, Comune di Sala Bolognese, Comune di Calderara e i soggetti attuatori l'Accordo di Programma avente per oggetto la prima fase di attuazione dell'Accordo Territoriale relativo ai nuovi ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale "Terre d'Acqua" e, più in dettaglio, delle nuove previsioni insediative riferite all'ambito produttivo "Tavernelle" in Comune di Sala Bolognese e Calderara di Reno.

L'Ambito produttivo "Tavernelle" oggetto dell'Accordo di Programma è costituito da quattro comparti, tra cui la sottozona D.7.3 con ST complessiva di mq. 98.300 ed SC di mq. 29.806. L'Accordo di Programma del 2009 ha approvato i relativi PUA aventi i contenuti di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

Il Comune di Calderara di Reno, con D.C.C. 19 del 06.04.2019, ha deciso di non procedere alla proroga della validità dell'Accordo di Programma per le aree di cui al comparto 143 localizzato nel proprio territorio comunale, con conseguente modifica della classificazione urbanistica da zona produttiva a zona agricola.

In data 08.04.2019, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37, il Comune di Sala Bolognese ha prorogato la validità dell'Accordo di Programma per la durata ulteriore di 5 anni decorrenti dalla scadenza naturale prevista per il 20 maggio 2019 e cioè fino al 24 maggio 2024.

Con nota prot. n. 1541 del 13.01.2020 è stato convocato in data 15.01.2020 il Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo di Programma del 2009, al fine di fornire un riscontro ai soggetti attuatori interessati al completamento dell'attuazione dell'Accordo di Programma (Fase I) e all'avvio dell'attuazione della Fase II dell'Accordo Territoriale dell'associazione Terre d'acqua, in coerenza con una controdeduzione al PUMS di seguito riportata. In data 27/11/2019 con delibera di Consiglio metropolitano n. 54, infatti, la Città

Metropolitana di Bologna ha approvato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS). In sede di controdeduzioni al Piano, il Consiglio ha parzialmente accolto l'osservazione n. 828 presentata dal Comune di Sala Bolognese, con la quale chiedeva di prevedere (e confermare) attività di logistica anche per l'ambito produttivo "Tavernelle", di cui all'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'associazione Terre d'Acqua sopra richiamato, al fine di consolidare e implementare previsioni logistiche già programmate. La Città metropolitana ha ritenuto di condividere la proposta, includendola fra le osservazioni "parzialmente accolte", nella cui tipologia rientrano principalmente le osservazioni già in parte contenute nel PUMS che ne sostengono e rafforzano obiettivi, politiche e azioni, contribuendo anche all'indicazione di elementi per la programmazione della fase di attuazione. Ne consegue che detta controdeduzione è stata valutata in sede di approvazione coerente con le Azioni del piano, con la medesima natura delle stesse, senza alcuna possibilità di prevalenza.

Con riferimento alla Fase I, il Collegio di Vigilanza ha condiviso la possibilità di procedere con la modifica dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 60 della LR 24/2017 "Accordi di programma in variante ai piani", con particolare riferimento alla possibilità di eliminare i limiti quantitativi delle destinazioni d'uso previste dalle norme di attuazione dei comparti relativi alla fase I (denominati D7.1, D7.2, D7.3 nell'Accordo sottoscritto nel 2009, oggi individuati come Ambito AP\_3\* negli strumenti urbanistici vigenti), al fine di consentire l'insediamento di attività di logistica per l'intera superficie complessiva ammessa, salve le dovute verifiche di sostenibilità che individueranno le opere e servizi necessari all'ambito.

Le modifiche all'Accordo di Programma prevedono:

- la possibilità di variare, previa apposita procedura ai sensi dell'art. 4 comma 4 LR 24/2017 e 35 della LR 20/00 corredato di VALSAT, i Piani Attuativi delle tre sottozone D7.1/AP-3\*, D7.2/AP-3\* e D7.3/AP-3\*, abrogando le specifiche relative alle "Attività di trasporto e logistica" che ponevano limitazioni all'insediamento di tali funzioni nelle tre sottozone, ammettendo l'uso logistico al 100% della SC;
- l'approvazione della Scheda di POC, relativamente alla localizzazione del comparto D7.3-AP 3\* e delle OO.PP. ad esso collegate (Tavola "M" e Tavola "OP");
- la variante al PUA del comparto D7.3, ridefinito *ambito D.7.3-AP\_3\** (in coerenza con l'individuazione nello strumento urbanistico vigente), che riguarda sia le NTA del PUA che la modifica dell'assetto urbanistico del comparto, come riportato negli allegati *Tavola "M" - Progetto del Masterplan* e *Tavola "OP" - Planimetria generale delle opere extra comparto*;
- aggiornamento delle opere di interesse pubblico da realizzare come valutate sostenibili in sede di aggiornamento della VALSAT;

- approvazione dei progetti definitivi della pista ciclabile posta sulla via Stelloni e dell'innesto via Valtiera - via Stelloni.

- L'elaborato di POC localizza l'assetto dell'*ambito D7.3-AP\_3\** e le opere pubbliche connesse:
  - pista ciclopedonale su via Stelloni Ponente,
  - innesto di Via Valtiera sulla Via Stelloni/Turati;oltre al piano particellare di esproprio.

Vengono, inoltre, richiamate e confermate le prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi APEA previsti dall'Accordo Territoriale del 2005 e si prescrive il raggiungimento dei requisiti di Green Logistics previsti dal PUMS e dal PTM della Città metropolitana di Bologna.

Il PTM adottato con delibera di Consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020 ha confermato quanto controdedotto in sede di PUMS in relazione alla validità dell'AT del 2005 e della possibilità di realizzare il 100% di funzioni logistiche.

Tanto premesso, in adeguamento agli atti e agli strumenti di pianificazione richiamati ed in accoglimento di specifica proposta progettuale per l'attuazione del comparto D7.3, con nota acquisita agli atti con prot. n. 53551 del 15.10.2020 è stata indetta una Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 60, comma 3, L.R. n. 24/2017 e dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990, per il 29.10.2020 nell'ambito del procedimento di modifica del predetto Accordo di Programma. Con nota prot. n. 60534 del 10.11.2020 il Servizio Pianificazione del Territorio ha presentato richiesta di integrazioni a seguito della prima seduta di Conferenza. E' stata inoltre convocata per il 4.01.2021 una seconda seduta di Conferenza dei servizi con comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 71735 del 24.12.2020.

Alla suddetta seduta sono stati invitati gli Enti partecipanti all'Accordo, compresa la Città metropolitana di Bologna in quanto Amministrazione interessata ad esprimersi in merito alla conformità urbanistica dell'intervento in questione, oltre alla valutazione di compatibilità ambientale ed al parere sismico.

Sotto il profilo normativo si applicano l'art. 60 L.R. 24/2017 e l'art. 18 della medesima legge che disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano, dando specifica evidenza a detta valutazione.

In vista dei successivi adempimenti relativi alla procedura in esame, il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione tecnica a

corredo ed ha predisposto il documento denominato “*Assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale.*”<sup>5</sup>, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nel quale vengono espresse le determinazioni preliminari.

Nel predetto documento viene formulata, inoltre, la *preventiva valutazione di compatibilità ambientale* sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della proposta di Accordo in oggetto, in esito ai pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni preventive formulate da ARPAE AACM nella *proposta di parere preventivo*<sup>6</sup>, allegato al documento di Assenso quale sua parte integrante e sostanziale.

Si esprime altresì il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008.<sup>7</sup>

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti dell'Assenso preliminare all'Accordo, del parere preventivo di valutazione ambientale e del parere sismico e si richiama tutto quanto ivi riportato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33<sup>8</sup>, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità, Sviluppo economico.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere<sup>9</sup> della Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

---

<sup>5</sup> Vedi nota n. 2.

<sup>6</sup> Vedi nota n. 3.

<sup>7</sup> Vedi nota n. 4.

<sup>8</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

*omissis*

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

*omissis*

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

**Allegati:**

Allegato n. 1 così costituito:

- Assenso preliminare all'Accordo e parere preventivo di valutazione ambientale. (PG n. 3219 del 19.01.2021);
- Parere preventivo di valutazione ambientale rilasciata da ARPAE - AAC Metropolitana (PG n. 3107 del 19.01.2021) - Allegato A;
- Parere sismico (PG n. 1642 del 12.01.2021) – Allegato B.

Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).